



COMUNE DI MUGNANO
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(Città Metropolitana di
Napoli)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA (NA) E MONTE DI PROCIDA (NA) RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37, COMMA 4, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - RINNOVO

L'anno 2019, addì 14, del mese di Gennaio, presso il Comune di Melito di Napoli (NA),

TRA

- **Dr. Antonio Amente**, nato a Melito di Napoli (NA), il 22/06/1951, C.F. MNTNTN51H22F111Z, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Melito di Napoli (NA), C.F. 80050560632, con sede legale in Melito di Napoli (NA), alla Via Salvatore di Giacomo n. 5, ed ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31/12/2018;
- **Dr. Luigi Sarnataro**, nato a Mugnano di Napoli (NA), il 01/08/1981, C.F. SRNLGU81M01F799D, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Mugnano di Napoli (NA), C.F. 00637570631, con sede legale in Mugnano di Napoli (NA), Piazza Municipio n. 1, ed ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2018;
- **Avv. Maria Rosaria Punzo**, nata a Napoli (NA), il 21/10/1978 C.F. PNZMRS78R61F839I, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villaricca (NA), C.F. 80034870636, con sede legale in Villaricca (NA), Corso Vittorio Emanuele n. 76, ed ivi domiciliata in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2018;
- **Dr. Giuseppe Pugliese**, nato a Napoli (NA), il 16/03/1978, C.F. PGLGPP78C16F839B, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di

alla Via Salvatore di Giacomo n. 5, ed ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2018.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici":
comma 1 – *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38".*

comma 3 – *"Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica"*

comma 4 – *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56".*

- a tal proposito, al fine di ridurre i costi delle relative strutture comunali nonché di valorizzare le professionalità nell'ambito delle risorse umane ivi presenti, i Sindaci dei Comuni di Melito di Napoli (NA), Villaricca (NA), Mugnano di Napoli e Monte di Procida (NA), con apposite delibere dei rispettivi Consigli Comunali, hanno stipulato apposita Convenzione di durata triennale, con decorrenza dal 16/12/2015 fino a tutto il 16/12/2018, individuando quale Comune Capofila della C.d.C. il Comune di Melito di Napoli.

Preso atto che

- l'art. 2.5 della citata Convenzione stabilisce che: *"L'accordo potrà essere rinnovato per pari o diverso periodo, previo atto espresso e motivato delle parti".*



- a seguito di incontri preliminari, tenutisi presso la sede del Comune Capofila, è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni aderenti alla C.d.C., di rinnovare la menzionata Convenzione per la durata di ulteriori tre anni, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità di beni, servizi e opere oggetto di appalto e/o concessione per i Comuni aderenti.

Visto

l'art. 30 del T.U.E.L. il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I

ASPETTI GENERALI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1 - (Principi e finalità)

La premessa è da ritenere parte integrante e sostanziale di questo atto negoziale tramite il quale regolare i comportamenti organizzativi e di collaborazione tra le Amministrazioni che ritualmente lo sottoscrivono. In forza al presente accordo i Comuni aderenti espleteranno le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso la Centrale di Committenza (C.d.C.), nel rispetto delle misure organizzative e delle risorse all'uopo necessarie di seguito indicate, allo scopo di conseguire la gestione accentrata, snella e razionale dei procedimenti amministrativi in materia di appalti pubblici e dare attuazione alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

L'organizzazione ed il funzionamento associato della Centrale di Committenza (C.d.C.) è finalizzata a perseguire:

1. maggiore celerità delle procedure di gara attraverso il modello fondato sull'unicità della struttura amministrativa e gestionale;
2. creare un'unità organizzativa gradualmente strutturata e specializzata nella conduzione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità delle procedure, in raccordo con la legislazione e giurisprudenza di settore;
3. ottimizzare l'uso flessibile delle risorse derivanti dalla concentrazione in un'unica struttura degli adempimenti di norma curati da una pluralità di stazioni appaltanti, destinando risorse finanziarie alla formazione professionale del personale dedicato alle prestazioni ed agli adempimenti di legge;
4. ottenere possibili economie di gestione mediante il sistema della programmazione concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura




5. perseguire obiettivi generali di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione del procedimento;
6. la condivisione della modulistica e dei processi amministrativi;
7. massima trasparenza nell'ambito delle attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici in conformità a quanto previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Articolo 2 - (Oggetto e durata)

1. I Comuni aderenti alla Centrale di Committenza rinnovano la presente convenzione al fine di procedere, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., **all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro.**
2. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti ed ha durata di triennale.
3. L'accordo potrà essere rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio, laddove non si renda necessario apportare modifiche alla presente Convenzione.
4. È fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere comunicata agli altri Comuni aderenti, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui si intende fa valere il recesso. Il recesso del singolo comune è consentito al termine di eventuali procedimenti in corso già affidati alla C.d.C.
5. Le funzioni di Ufficio di Centrale di Committenza e quindi di Comune capofila sono attribuite al Comune di Melito di Napoli (NA).

Articolo 3 - (Ambito di operatività della Centrale di committenza)

1. La Centrale di Committenza cura le procedure di gara indette dai Comuni aderenti per **l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro**, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla procedura prescelta, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dalla competenza della Centrale di Committenza e restano gestiti direttamente dai singoli Comuni le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i quali i singoli Enti decideranno di procedere:
 - a. mediante acquisizione tramite il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 gestito da CONSIP s.p.a. ovvero gestito da altre centrali di committenza;
 - b. mediante adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio



- annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) ovvero mediante adesione alle convenzioni stipulate da altre Centrali di committenza;
- c. mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- d. mediante affidamento di contratti in presenza di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio.
3. Sono altresì esclusi gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00.

Articolo 4 - (Normativa applicabile)

Le attività espletate dalla Centrale di Committenza sono disciplinate dal Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché dalla normativa che sarà emanata nel periodo di vigenza della presente Convenzione.

CAPO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo 5 - (Funzioni della Centrale di Committenza)

La Centrale di committenza cura tutte le attività necessarie all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti pubblici indette dai Comuni aderenti, dalla predisposizione degli atti amministrativi (bando di gara/lettera d'invito, disciplinare di gara, etc.), fino alla proposta di aggiudicazione definitiva da parte del seggio e/o Commissione di gara.

1. La Centrale di Committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
- a. collabora con gli Enti locali aderenti ai fini della corretta ed esaustiva individuazione dei contenuti dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto (per LL.PP.) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (servizi e forniture) e dei contenuti degli eventuali atti aggiuntivi a carattere tecnico, garantendo la piena conformità degli stessi alla normativa vigente ed il rispetto delle esigenze degli Enti locali;
- b. concerta, in collaborazione con gli Enti locali aderenti, i requisiti minimi di partecipazione di ordine generale e speciali ed il criterio di aggiudicazione;
- c. concerta, in collaborazione con gli enti locali aderenti, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte tecniche con la relativa ponderazione;



- d. predispone il bando di gara e/o lettera di invito, il disciplinare di gara, ed in generale tutta la documentazione amministrativa necessaria a consentire agli operatori economici la partecipazione alla procedura di affidamento.
- e. trasmette gli atti al Dirigente/Responsabile del settore del Comune aderente che ha richiesto l'espletamento della gara, ai fini della verifica della conformità della documentazione di gara agli obiettivi prefissati nella relativa determina di indizione della gara (determina a contrarre);
- f. cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità preventiva dei bando di gara, ivi incluso l'invio agli operatori economici dell'eventuale lettera di invito;
- g. nomina la Commissione giudicatrice ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della normativa vigente in materia, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato articolo. L'indicazione dei Commissari di gara sarà proposta dal Responsabile del settore che ha richiesto l'espletamento della gara;
- h. acquisisce i plichi contenenti le offerte presentate dagli operatori economici e ne cura la conservazione fino al completamento delle attività di propria competenza;
- i. garantisce la conformità delle procedure al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al DPR n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e ad ogni altra disposizione in materia di procedimento di affidamento dei contratti pubblici;
- j. redige i verbali delle sedute di gara fino alla fase della proposta di aggiudicazione definitiva da parte della Commissione di gara. In caso di attivazione della procedura di verifica dell'anomalia anomalia dell'offerta il RUP può avvalersi dell'assistenza della Commissione di gara nominata dalla C.d.C. per verificare l'offerta o le offerte risultate anomale;
- k. supporta il Rup nella verifica dei requisiti ed in generale nell'effettuazione dei controlli in capo alla ditta aggiudicataria necessari al fine della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto;
- l. supporta il Rup nelle comunicazioni e informazioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., fatta eccezione della comunicazione di cui al comma 5, lett. d del suddetto articolo;
- m. provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli avvisi di aggiudicazione sul sito della C.d.C., nonché sul Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n. supporta il Rup nella cura dell'accesso agli atti della procedura ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- o. promuove attività di formazione continua per il personale dipendente degli Enti locali aderenti, finalizzata al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra gli Enti locali;

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one in the middle, and another at the bottom.

- p. trasmette a ciascun ente locale aderente la specifica rendicontazione delle eventuali spese previste per l'espletamento della procedura di gara (pubblicazione bando e avvisi, contributo ANAC), la cui materiale liquidazione rimane a carico del singolo Comune aderente che ha indetto la gara.

Articolo 6 - (Organizzazione della Centrale di Committenza)

1. La Centrale di Committenza ha sede presso il Comune di Melito di Napoli (NA), individuato quale Comune capofila.
2. Mediante Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti viene individuato e/o sostituito il personale necessario al funzionamento della C.d.C. e ciascun Comune aderente con propria delibera di Giunta Comunale provvede ad assegnare formalmente il proprio personale.

I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.

3. A regime, i Comuni aderenti, mediante conferenza dei Sindaci, convengono di rendere l'Ufficio più strutturato e stabile per liberare i Comuni del loro carico funzionale di lavoro e semplificare le procedure di gara al fine di attuare gli atti di programmazione delle amministrazioni in materia di appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
4. Per le finalità di cui al comma precedente, i Comuni, con l'adesione al presente accordo, individuano un proprio referente con competenze tecniche che, coordinati dal Responsabile della Centrale di Committenza, predisporranno come <gruppo di lavoro> il progetto organizzativo per lo sviluppo del servizio in questione e la disciplina regolamentare dello stesso. I tempi di attuazione e a regime saranno definiti nel progetto organizzativo.

Articolo 7 - (Funzionamento della Centrale di Committenza)

L'affidamento alla Centrale di Committenza dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti documenti e dati:

A) Per i lavori:

1. Progetto di fattibilità tecnico-economica o definitivo o Esecutivo (in relazione al livello progettuale da porre a base di gara), completi di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione, contenenti espressa indicazione dei costi da non assoggettare a ribasso d'asta, quali, ad es. oneri per la sicurezza, oneri per la manodopera, oneri di discarica, ect;
2. verbale di validazione del progetto;
3. delibera di Giunta o determinazione di approvazione del progetto messo in gara;
4. nominativo del R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL, PEC;

5. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
6. modalità di stipula del contratto, procedura di aggiudicazione, requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
7. nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa", i criteri e sub criteri di valutazione con i relativi punteggi e sub punteggi. Gli stessi dovranno essere indicati nel capitolato speciale di appalto, oppure nella determinazione a contrattare;
8. i Codici CIG (*Codice Identificativo Gara*); C.P.V. (*Common Procurement Vocabulary*); NUTS (*Nomenclatura delle unità territoriali statistiche*); CUP (*Codice Unico di Progetto*); CUI (*Codice unico d'intervento*) per servizi e forniture;
9. qualsiasi altro dato o atto necessario ai fini della predisposizione della documentazione di gara.


B) Per forniture o servizi:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed eventuali relativi allegati (quali ad es. il DUVRI ove necessario, perizia di spesa, ect), contenenti espressa indicazione dei costi da non assoggettare a ribasso d'asta, quali, ad es. oneri per la sicurezza, oneri per la manodopera, oneri di discarica, ect;
2. nominativo del R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL, PEC;
3. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa. In particolare l'impegno di spesa dovrà comprendere le spese per pubblicazione obbligatoria, contributo a favore dell'ANAC, per eventuali affidamenti ad esperti esterni agli Enti aderenti ect;
4. i requisiti di partecipazione di natura tecnica, economica e professionale;
5. nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa", i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
6. il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
7. il Codice Identificativo Gara (CIG);
8. qualsiasi altro dato o atto necessario ai fini della predisposizione della documentazione di gara.



La C.d.C. provvede di norma entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti di cui sopra a predisporre schema di bando e disciplinare di gara o della lettera di invito che verrà inoltrata al/i Comune/i interessato/i al fine dell'adozione della determina di approvazione dei suddetti atti amministrativi. Entro 30 giorni (salvo concordamento di tempistiche inferiori per motivi di urgenza) dalla trasmissione da parte del Comune/i interessato/i della determina di approvazione di cui sopra, la C.d.C. provvede ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

La redazione dei capitolati relativi a forniture e servizi di interesse di due o più Comuni viene effettuata di concerto fra gli stessi e in collaborazione con la C.d.C.



Nelle gare di esclusivo interesse di un solo Comune aderente gli atti di gara (bando, lettera di invito, disciplinare, ecc.) sono approvati e sottoscritti dal Dirigente/responsabile di Settore competente del Comune medesimo. Nelle gare di interesse di due o più Comuni aderenti, gli atti di gara (bando, lettera di invito, disciplinare ecc.) sono approvati e sottoscritti dal Dirigente/Responsabile che verrà individuato, mediante Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, tra i rispettivi Responsabili dei settori competenti.

Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del vigente Codice degli appalti relativamente all'istituzione presso l'Anac di un apposito "Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", i componenti della Commissione di gara vengono scelti di concerto dai Comuni aderenti, nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza, tra soggetti interni alla stazione appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Articolo 8 - (Obblighi degli Enti aderenti)

Sono di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase preliminare (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, servizi e forniture da acquisire, approvazione progetti, adozione della determina a contrarre, etc.) sia la fase che segue l'espletamento della procedura di gara (determina di aggiudicazione, stipula del contratto, consegna lavori/forniture/servizi, direzione lavori/forniture/servizi, contabilità, collaudo etc.).

In particolare, ciascuno degli Enti locali aderenti alla Centrale di Committenza svolge le seguenti attività:

- a. cura tutti gli adempimenti relativi alla programmazione dei contratti pubblici;
- b. individua i lavori da realizzare nonché le forniture e i servizi da acquisire;
- c. stabilisce l'importo da porre a base d'asta e ne attesta la relativa copertura economica;
- d. approva i progetti che costituiscono il presupposto dell'appalto o concessione;
- e. individua la tipologia di ciascun contratto che deve essere affidato mediante ricorso alla Centrale di Committenza;
- f. predispone ed approva, in collaborazione con la Centrale di committenza ove lo ritenga necessario, il capitolato speciale di appalto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale e tutta la documentazione tecnica necessaria a consentire agli operatori economici la partecipazione alla procedura di affidamento;
- g. predispone il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h. acquisisce ogni autorizzazione preliminare eventualmente necessaria all'avvio del procedimento per l'affidamento del contratto;
- i. assume il codice CIG e ove necessario il codice CUP;



j. adotta, nel rispetto del proprio ordinamento, la determina a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. e art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la determina di approvazione del bando e disciplinare di gara o lettera di invito predisposti dalla C.d.C. e la trasmette alla C.d.C. stessa;

k. nomina il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nonché in osservanza di quanto disposto nelle Linee Guida Anac n. 3, così come aggiornate al D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il RUP effettua tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente, avvalendosi anche del supporto della Centrale di committenza. Il RUP relativamente alla singola procedura di affidamento, svolge anche le funzioni di RUP per la C.d.C. relativamente alle questioni interpretative che interessano gli atti e/o elaborati progettuali, quali ad esempio, capitolato speciale di appalto, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ect;

l. concerta, in collaborazione con la C.d.C., i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed i criteri di valutazione delle offerte;

m. concerta con la C.d.C., in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con le relative specificazioni pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicando i criteri e sub criteri di valutazione e precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

n. trasmette alla Centrale di Committenza la richiesta di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto o concessione;

o. individua e trasmette alla C.d.C. i nominativi dei componenti la Commissione di gara, nominata con apposita determina da parte del Responsabile della C.d.C., ciò fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

p. invia alla C.d.C. ogni comunicazione utile allo svolgimento delle procedure di affidamento;


q. presenzia le Commissioni di gara nei limiti e modalità di cui all'articolo 77 del D. Lgs n. 50/2016;

r. adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva e la trasmette alla C.d.C.;

s. effettua, con il supporto del C.d.C., i controlli necessari a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva;

t. cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nonché quelli previsti dalla normativa sulla trasparenza, dal codice dei contratti nonché da eventuali ulteriori normative in materia;

u. provvede all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



- v. provvede, per le gare espletate mediante la C.d.C. di diretto ed esclusivo interesse, al pagamento del contributo ANAC;
- w. conserva la documentazione di gara trasmessa dalla C.d.C;
- x. provvede alle comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- y. cura tutti gli adempimenti successivi alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Articolo 9 - (Rapporti finanziari)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che in base all'organigramma funzionale di cui all'articolo 6 nulla hanno a che pretendere per il momento in termini di risorse finanziarie dagli altri Comuni aderenti.

Relativamente agli oneri finanziari per l'utilizzo della piattaforma telematica per l'espletamento delle procedure di gara, il costo annuale complessivo della stessa sarà ripartito tra i singoli Comuni aderenti, in proporzione al numero di abitanti di ciascuno di essi, come risultante nell'anno antecedente alla determinazione del suddetto costo annuale.

Eventuali ulteriori oneri finanziari saranno individuati e concordati successivamente tra i Comuni aderenti ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci in base agli atti organizzativi successivi.

2. Al fine del perseguimento degli scopi di cui al presente accordo, i Comuni metteranno a disposizione della Centrale, fin da ora, beni ed attrezzature nei limiti della propria disponibilità.
3. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC, nonché le eventuali ulteriori spese per la nomina di eventuale/i commissario/i esterno/i agli Enti aderenti ricadono a carico del Comune aderente richiedente la procedura di gara e devono essere previste/impegnate nelle relative determinazioni a contrattare.
4. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara nonché del contributo in favore dell'ANAC, nonché le eventuali ulteriori spese per la nomina di eventuale/i commissario/i esterno/i agli Enti aderenti relative alle procedure di gara bandite nell'interesse di più Comuni aderenti, saranno proporzionalmente suddivise fra gli stessi, da stabilire preventivamente con la/le determinazione/i a contrattare.

Articolo 10 - (Contenzioso)

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza esclusiva del Comune che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara. In caso di gara che interessa

più Comuni aderenti, la conferenza dei Sindaci definisce le modalità di gestione del contenzioso e del riparto dei relativi oneri.

Articolo 11 - (Adesione nuovi Enti)

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla Centrale di committenza, va presentata al Comune Capofila. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposito atto della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 12 - (Disposizioni finali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con le fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 13 - (Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto n. 16 della tabella atti esenti allegata al D.P.R. n. 642/72.

Articolo 14 - (Definizione delle controversie - Foro competente)

Per tutte le controversie relative al presente atto, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché gli eventuali danni conseguenti, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute e decise dal giudice del competente Tribunale.


È esclusa la competenza arbitrale.

La sottoscrizione della presente convenzione avverrà mediante scrittura privata fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.


PER IL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)

Dr. Antonio Amente




PER IL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Dr. Luigi Sarnataro



PER IL COMUNE DI VILLARICCA (NA)

Avv. Maria Rosaria Punzo



PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)

Dr. Giuseppe Pugliese

